



COMUNE DI PISA  
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Tribunale di Pisa/Sezione Lavoro – Donati Donatella + 3 c/Comune di Pisa – Liquidazione spese processuali come da sentenza n. 148/2017 – importo € 3.906,80 compresi IVA e ulteriori accessori come per legge. (45c16)

**Soggetti creditori:**

Donati Donatella nata a Cascina (PI) il 4/8/1956 - C.F.: DNTDTL56M44B950K  
Residente in Via Perlasca n. 13 PI IBAN: IT90X0503414021000000201214;  
Ratti Tiziana nata a Viareggio il 9/12/1966 - C.F.: RTTTZN66T49L833O  
Residente a Cascina (PI) in via Garibaldi n. 9 IBAN: IT48I03169CC016000010015375;  
Siri Monica nata a Pisa il 24/11/1957 – C.F.: SRIMNC57S64G702B  
Residente a Pisa in via dell'Aeroporto n. 35/c IBAN: IT54Z0503414045000000216520;  
Pisanello Rosaria nata a Gallipoli (LE) il 24/3/1957 – C.F.: PSNRSR57C64D883I  
Residente a Pisa in via II Settembre n. 36 IBAN: IT98K0760114000001032704528.

**Importo complessivo del debito: € 3906,80=**

di cui: €	2.500,00= competenze
€	375,00= rimborso spese gen.
€	115,00= cap 4%
€	657,80= IVA 22%
€	259,00= spese non imponibili

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito** \_\_\_\_\_

- Con atto notificato in data 15/4/2016, le sigg.re Donatella Donati, Tiziana Ratti, Monica Siri e Rosaria Pisanello, proponevano ricorso avanti al Tribunale di Pisa Sezione Lavoro per sentire accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento e conseguente corresponsione delle indennità educative ex art. 37, comma 1, lett c), CCNL 1995;
- con sentenza n. 148/2017, il giudice accoglieva il ricorso e condannava l'Ente, oltre alla corresponsione delle indennità, al pagamento delle spese di lite, per un totale di € 3.906,80=, somma comprensiva di IVA e accessori.

**o delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- sentenza del Tribunale di Pisa n. 148/2017
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 10/7/2017

IL DIRIGENTE  
avv. Susanna Caponi

(45 c 2016)

Sentenza n. 148/2017 pubbl. il 18/07/2017

RG n. 200/2016



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di PISA  
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Franco Piragine, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro e previdenza iscritta al n. r.g. **200/2016** promossa da:

**DONATELLA DONATI, TIZIANA RATTI, ROSARIA PISANELLO, MONICA SIRI**

con il patrocinio dell'avv. ELISA MONELLI e dell'avv. BOLDRINI GIULIA

**RICORRENTI**

**contro**

**COMUNE DI PISA IN PERSONA** con il patrocinio dell'avv. CAPONI SUSANNA,  
dell'avv. LAZZERI GLORIA e dell'avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

v. verbale dell'udienza di discussione.

**Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)**

DONATELLA DONATI, TIZIANA RATTI, ROSARIA PISANELLO e MONICA SIRI, dipendenti del Comune di Pisa con qualifica rispettivamente di istruttore amministrativo contabile qualifica C4 livello, istruttore amministrativo contabile qualifica C5 livello C1, istruttore amministrativo contabile, qualifica C5 livello C1 ed istruttore direttivo amministrativo contabile, qualifica D4E livello D1, espongono che al momento dell'assunzione ricoprivano tutte mansioni di istruttore educatore asilo nido,



eccetto la Siri, che ricopriva quella di istruttore direttivo assistente pedagogico; che in ragione delle mansioni di cui sopra tutte godevano dell'indennità di cui all'art. 37 co. 1 lettera c) del CCNL 06/7/1995; che a tutte le ricorrenti la suddetta indennità veniva soppressa a seguito del riconoscimento di cause di inabilità totale e permanente alla mansione di educatore asilo nido.

Espongono poi che l'indennità educativa in parola viene riconosciuta esclusivamente al personale in possesso del profilo di educatore di asilo nido che svolga esclusivamente tale mansione, ma che tuttavia, gli unici casi in cui essa deve essere soppressa sono: processi di mobilità interna di natura volontaria o inquadramento in diversa categoria conseguente a progressione di carriera, mentre nel caso di specie le lavoratrici hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza ex art. 42 d. lvo. 81/08.

Ciò posto, così concludono: *"[...] le ricorrenti [...] chiedono che il Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia: - accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento e conseguente corresponsione della indennità educativa ex art. 37 comma 1 lett. C CCNL 1995; - condannare il Comune di Pisa, in persona del suo Sindaco, al pagamento in favore delle lavoratrici delle seguenti somme, così determinate come in narrativa: DONATI DONATELLA € 4.028,35, SIRI MONICA € 2.793,27, RATTI TIZIANA € 1.530,77 e PISANELLO ROSARIA € 4.028,35 a titolo di arretrati maturati per l'indennità educativa non percepita [...]"*.

Il COMUNE DI PISA controdeduce contestando sotto più profili la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

La domanda è fondata.

Occorre in primo luogo richiamare l'art. 42 d. lvo. 81/08, secondo cui il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di inabilità, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano una inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo tuttavia *"il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"*.



Trattasi di un primo – decisivo – argomento in favore della tesi sostenuta in ricorso, giacché negare l'indennità per cui è causa alle ricorrenti significherebbe violare patentemente il diritto alla conservazione del trattamento economico stabilito dalla legge, diritto che vuole tutelare la posizione del dipendente il quale si trovi costretto a cambiare mansioni proprio per la propria condizione di inabilità.

Confermano quanto si va dicendo i pareri ARAN in data 5/6/11, 6/6/11 e 5/7/12 in atti.

Giova alle ricorrenti, infine, anche il principio di irriducibilità della retribuzione (art. 2013 c.c.; Cass. 11460/97), il quale si fonda esattamente sull'immanenza delle qualità professionali alle mansioni contrattuali, ed investe pertanto la retribuzione della mansione descritta nella categoria contrattuale, cioè il compenso della professionalità intrinseca all'astratto livello contrattuale, ed indipendente da concreti aspetti della prestazione; il principio, in altre parole, si riferisce all'aspetto qualitativo delle mansioni, quale compenso della professionalità intrinseca alle mansioni stesse, e non all'aspetto quantitativo che attiene a contingenti quantità ed estrinseche modalità della prestazione (com'è il caso dell'indennità di cassa, alla quale si riferisce il Comune nelle sue difese).

E nel caso di specie, non vi è dubbio che le ricorrenti siano in possesso della specifica professionalità a cui la disciplina contrattualcollettiva riconnette l'erogazione dell'indennità per cui è causa.

Sul *quantum*, spetta alle ricorrenti esattamente lo stesso importo che spetterebbe loro se avessero continuato a svolgere le medesime mansioni, ivi compresi gli aumenti via via intervenuti, ché diversamente ragionando vi sarebbe comunque un illegittimo pregiudizio per il lavoratore disabile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice,

-dichiara che le ricorrenti hanno diritto alla corresponsione della indennità educativa ex art. 37 co. 1 lett. C CCNL 1995;

-condanna il convenuto al pagamento in favore delle ricorrenti delle seguenti somme:



DONATELLA DONATI € 4.028,35

MONICA SIRI € 2.793,27

TIZIANA RATTI € 1.530,77

ROSARIA PISANELLO € 4.028,35

in tutti i casi oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;

-condanna il convenuto alle spese di lite, che liquida in € 2.500 per il  
compenso al difensore ed € 259 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA;

-fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

**Pisa, 22/6/17**

**Il Giudice**





COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12

56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: [caponi@comune.pisa.it](mailto:caponi@comune.pisa.it)

e-mail: [lazzeri@comune.pisa.it](mailto:lazzeri@comune.pisa.it)

e-mail: [g.gigliotti@comune.pisa.it](mailto:g.gigliotti@comune.pisa.it)

Tribunale di Pisa/sez. lavoro Sentenza n.148/2017. Donatella Donati + altre contro Comune di Pisa. (45c2016)

1. Con atto notificato in data 15/04/2016, le sig.re Donatella Donati, Tiziana Ratti, Rosaria Pisanello e Monica Siri, già educatrici presso il Comune di Pisa, hanno proposto ricorso avanti a codesto Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto *“al riconoscimento e conseguente corresponsione della indennità educativa ex art.37 comma 1. lett. c) CCNL 1995”*, con la conseguente condanna del Comune di Pisa al pagamento a favore delle stesse delle somme nel ricorso precisamente quantificate, o nella diversa somma che il tribunale individuerà, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.

Le ricorrenti affermano, infatti, di aver svolto attività di educatore presso gli asili nido comunali, percependo l'indennità di cui all'art. 37 comma 1 lett.c) CCNL 6/07/1995, *“quale indennità professionale riconosciuta per le specifiche mansioni (attività educative) che in generale caratterizzano il profilo professionale del personale educativo”*. In seguito, le ricorrenti vennero (e sono) assegnate a mansioni diverse, di tipo amministrativo, in ragione dell'accertamento di inabilità fisica permanente allo svolgimento di attività educativa presso gli asili nido.

Da tale momento, il Comune di Pisa non ha più erogato alle stesse l'indennità di cui è causa.

Le ricorrenti, allora, hanno rivendicato il diritto a tale indennità, ritenendo che si tratti di indennità professionale che può essere negata solo a fronte di una progressione verticale del lavoratore o della mobilità ad altre mansioni, su richiesta del lavoratore stesso. Nel caso, invece, del lavoratore che non possa più svolgere attività educativa non per sua scelta bensì in ragioni dell'inabilità permanente, tale indennità, secondo le ricorrenti, deve essere mantenuta, anche se il dipendente non svolge (e non svolgerà più) attività educativa.

2. Il Comune si costituiva in giudizio, contestando tale ricostruzione normativa. Si ricostruisce il quadro normativo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. c) del CCNL 1994-1997, viene erogata un'indennità di £ 900.000= annue lorde al personale educativo degli asili nido.

Il comma 3 di tale norma precisa, poi, che “Le indennità previste alle lettere c), d) ed e) del comma 1 e al comma 2 competono solo al personale che svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento”.

L'art. 31 CCNL 14/09/2000 in relazione al personale educativo degli asili nido statuisce che “è confermata l'indennità professionale di £ 900,000= annue lorde, prevista dall'art. 37, co.1, lett.c) del CCNL del 6/07/1995”; tale indennità è stata, quindi, incrementata di £ 660.000= annue lorde dall'art. 6 CCNL del 5/10/2001.

3. Il Comune di Pisa non ha erogato tale indennità poichè detta l'indennità, di cui le ricorrenti chiedono la corresponsione, pur non svolgendo più attività di educatrici, ha natura professionale, cioè legata alle specifiche mansioni (attività educative) che caratterizzano unicamente il profilo professionale del personale educativo. Si tratta, quindi, di un'indennità che deriva dallo svolgimento, effettivo, di determinate mansioni, quelle educative, quale funzione corrispettiva rispetto alla effettiva prestazione di attività didattica.

Il compenso va, quindi, erogato al solo personale che svolga, esclusivamente e permanentemente, attività educative, poiché si tratta di un'indennità necessariamente legata allo svolgimento di una specifica attività, quella



educativa presso gli asili nido; se tale attività non viene più svolta, l'indennità non potrà essere erogata.

4. Con sentenza n.148/2017, di cui è stato depositato il dispositivo, esecutivo, il Tribunale di Pisa/sez lavoro ha ritenuto, invece, che le ricorrenti abbiano diritto alla corresponsione della indennità educativa ex art. 37 comma 1 lett.c. CCNL 1995, condannando il datore di lavoro a corrispondere le somme indicate, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo nonché le spese processuali liquidate in € 2.500,00=, oltre accessori per complessive € 259,00=.

Una volta depositata la sentenza con la motivazione, questo Ufficio valuterà l'eventuale proposizione dell'appello.

Si chiede, nel frattempo, il riconoscimento della somma dovuta per le spese processuali a titolo di debito fuori bilancio.

Il funzionario

avv. Gloria Lazzeri



Avv. ELISA MONELLI  
VIA RICASOLI N. 70  
57126 LIVORNO  
P.I. 00075268888  
C.F. MNLLSE79S50E625K  
RESIDENZA C.SO MAZZINI 177

Livorno, 29 giugno 2017

Gentile sig.ra  
**DONATI DONATELLA**  
Via Perlasca n. 13  
PISA  
c.f. DNTDTL56M44B950K

Gentile sig.ra  
**RATTI TIZIANA**  
Via Garibaldi n. 13  
CASCINA-PISA  
c.f. RTTTZN66T49L833O

Gentile sig.ra  
**SIRI MONICA**  
Via dell'Aeroporto n. 35/c  
PISA  
c.f. SRIMNC57S64G702B

Gentile sig.ra  
**PISANELLO ROSARIA**  
Via IISettembre n. 36  
PISA  
c.f. PSNRSR57C64D883I

### **Progetto di Notula**

Oggetto: Spese processuali liquidate dal Tribunale di Pisa Giudice del Lavoro nella causa R.G.  
200/2016 Donati Donatella+altri/Comune di Pisa

Competenze	€	2.500,00
rimborso forfettario 15%	€	375,00
c.p.a. 4%	€	115,00
IVA 22%	€	657,80
Spese non imp. ex art. 15 DPR 633/72	€	<u>259,00</u>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>3.906,80</b>

